

MATERIALI PER IL CORSO DI METODOLOGIE A

La redazione del bilancio d'esercizio: un quadro di sintesi dei principi IAS

Introduzione

I principi contabili IAS rispondono alla domanda di armonizzazione contabile proveniente dagli operatori dei mercati finanziari, e presentano logiche proprie dei mercati anglosassoni, ovvero di Paesi di *common law*, con logiche diverse da quelle dei Paesi europei continentali, tipici realtà di *civil law*. Di fatto sono diverse le stesse istituzioni imprese operanti nei due Paesi: presenza di molte *public company* nei paesi anglosassoni, con mercati di Borsa estesi, per la contendibilità delle imprese; limitato significato della Borsa nel finanziamento delle imprese nei Paesi europei continentali, con una rilevante presenza di imprese con azionisti di riferimento, pertanto la Borsa quota soprattutto le azioni di minoranza, mentre un ruolo importante è rivestito ancora dagli intermediari finanziari.

Tuttavia, anche se il crollo dei mercati borsistici a partire dal 2000 ha reso meno allettanti le quotazioni delle imprese, sul mercato europeo sono presenti istituzioni finanziarie internazionali, quali fondi pensione e fondi chiusi di provenienza anglosassone, che necessitano di informazioni sulle imprese attendibili e confrontabili fra di loro.

In tale direzione va interpretato il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ai bilanci consolidati.

I tale contesto è stato costituito l'EFRAG a livello europeo, l'OIC a livello nazionale, per "metabolizzare" i principi contabili internazionali e renderli omogenei e compatibili con i criteri contabili di matrice continentale e nazionale.

Diversi sono infatti i criteri di fondo cui i principi fanno riferimento: mentre la normativa continentale prevede che l'informativa di bilancio debba finalizzarsi soprattutto a salvaguardare il patrimonio aziendale nell'interesse dei terzi, la normativa internazionale privilegia la funzione di misurazione e divulgazione delle performance economiche e finanziarie dell'impresa, al fine di consentire agli operatori economici di assumere decisioni informate.

Rimane inoltre sempre il problema se il bilancio debba risentire degli "inquinamenti" conseguenti all'applicazione di norme fiscali in tema di reddito d'impresa, ovvero se esso debba essere redatto seguendo principi assolutamente civilistici, e dunque avulsi da qualunque influenza di tipo fiscale.

Sintesi dei Principi contabili internazionali

IAS 1 - Presentazione del bilancio d'esercizio (in revisione)

Il principio contabile fissa i criteri generali nell'esposizione dei bilanci

Postulati: quadro fedele, continuità operativa, criterio di competenza, criterio di costanza di applicazione nella redazione dei conti, divieto di compensazione tra attività e passività.

Struttura e contenuto del bilancio:

stato patrimoniale, conto economico, movimenti del patrimonio netto, rendiconto finanziario, note esplicative.

Richieste: distinzione fra corrente e non corrente; richiesta di evidenziare ricavi, risultati delle gestioni operative, oneri finanziari, oneri fiscali, oneri straordinari, interessi della minoranza.

IAS 2 Rimanenze (revisione)

Definisce il trattamento contabile delle rimanenze in un sistema a costi storici. Il documento fornisce indicazioni su:

- a) la determinazione del costo che deve essere rilevato come attività. Il costo delle rimanenze deve comprendere oltre ai costi d'acquisto (*Prezzi d'acquisto, dazi di importazione, costi di trasporto*) e quelli di trasformazione (*il lavoro diretto*), anche tutti gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali (*ad. es. spese generali non di produzione*).
- b) la determinazione del valore delle rimanenze. La valutazione delle rimanenze deve avvenire al minore tra il costo e il valore netto realizzabile nelle eventualità che le stesse siano danneggiate, divenute in tutto o in parte obsolete, se i loro prezzi di vendita sono diminuiti; in questi casi lo IAS 2 ne prevede la svalutazione.
- c) i metodi di costo che vengono impiegati per attribuire i costi alle rimanenze. Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici. Al di fuori di tali ipotesi lo IAS 2 specifica i due differenti trattamenti contabili, uno di riferimento (*FIFO - first in, first-out* o *i metodi del costo medio ponderato*), l'altro metodo alternativo (*LIFO last-in, first-out*), attraverso i quali porcedere all'attribuzione dei costi alle rimanenze. Questo secondo metodo è oggetto di discussione e la bozza di revisione ne prevede l'eliminazione.
- d) l'imputazione a conto economico del valore delle rimanenze quando queste vengono vendute. Il loro valore è infatti imputato come costo nell'esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato.

IAS 7 - Rendiconto finanziario

Lo IAS 7 descrive il rendiconto come parte essenziale di ogni bilancio attraverso il quale presentare i flussi finanziari durante l'esercizio, cioè le entrate e uscite di disponibilità liquide ed equivalenti, suddivisi tra gestione operativa, gestione degli investimenti e gestione dei finanziamenti. Il principio illustra le metodologie da applicare nella presentazione dei differenti flussi finanziari da presentare distintamente per permettere ai lettori di comprendere appieno la loro natura e il loro effetto sui flussi finanziari presenti e futuri; in particolare sono approfondite le problematiche di presentazione connesse a elementi straordinari e con le imposte sul reddito, quelle derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e di dividendi, e dall'acquisizione e cessione di controllate e di altre divisioni operative.

Il principio prevede:

- a) che le operazioni di investimento e finanziarie che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o equivalenti non devono rientrare nel rendiconto finanziario;
- b) devono essere indicati i componenti delle disponibilità liquide ed equivalenti, nonché presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello Stato Patrimoniale.

IAS 8 - Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti dei criteri contabili (revisione)

Il principio prevede che nel conto economico devono essere riflessi anche i componenti straordinari di reddito, definiti come i componenti che emergono da fatti o operazioni che sono distinti dalla gestione ordinaria e che, quindi, si prevede che non si ripetano spesso o con regolarità.

Con riguardo ai cambiamenti dei criteri contabili e alle rettifiche di errori determinati, lo IAS 8 prevede due differenti trattamenti contabili: l'uno, il trattamento di riferimento, che stabilisce la rideterminazione dei valori nei bilanci interessati, rettificando il saldo degli utili portati a uovo, l'altro, il trattamento alternativo, che dispone l'imputazione degli effetti economici all'esercizio in corso, attraverso la rideterminazione dell'utile o della perdita corrente.

IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio (revisione)

Il principio prevede il trattamento contabile dei fatti intervenuti tra la data di chiusura del bilancio e la data in cui il bilancio d'esercizio è autorizzato alla pubblicazione. Il documento prevede:

- a) il momento in cui l'impresa deve procedere a rettificare il bilancio a seguito di tali fatti
- b) L'informativa che l'impresa deve fornire riguardo la data in cui il bilancio d'esercizio è stato autorizzato alla pubblicazione e ai fatti verificatisi dopo la chiusura del bilancio.

Lo IAS 10 distingue tra due tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio: quelli che comportano una rettifica del bilancio, i quali forniscono evidenza circa le condizioni esistenti alla data di chiusura del bilancio, e quelli, invece, che non comportano una rettifica del bilancio poiché sono soltanto indicativi di condizioni sorte dopo la chiusura.

Gli esempi prevedono che si deve procedere ad una rettifica dei bilanci quando informazioni successive alla chiusura che indicano che un'attività aveva subito una perdita durevole di valore alla data di chiusura; conclusione di una vertenza legale che richiede all'impresa di rettificare un accantonamento già rilevato; la scoperta di errori o di frodi che dimostrano che il bilancio non era corretto, ecc.); mentre non è prevista quando ci sono modifiche del valore di mercato degli investimenti. Lo IAS 10 richiede informazioni integrative per fatti successivi che non comportano rettifica del bilancio e l'aggiornamento delle informazioni concernenti le condizioni alla data di chiusura del bilancio.

IAS 11 - Commesse a lungo termine

Il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi alle commesse a lungo termine, intese come contratti stipulati specificatamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia, funzione o la loro utilizzazione finale.

Lo IAS 11 classifica le commesse a lungo termine in *commesse a prezzo fisso* e *a costi maggiorati*. Si illustrano il metodo di determinazione dello stato di avanzamento di una commessa e dei relativi tempi di rilevazione dei ricavi e dei costi, nonché le informazioni integrative che devono essere fornite alla fine di ciascun esercizio.

IAS 12 - Imposte sul reddito

Lo IAS 12 prevede il rispetto del principio di competenza economica ed esige la rilevazione non solo delle imposte correnti, vale a dire delle imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio, ma anche delle imposte differite.

Le regole tributarie di determinazione del reddito imponibile differiscono a volte dai criteri utilizzati nel calcolo del risultato d'esercizio; altre differenze possono riscontrarsi tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e passività aziendali. Le attività e passività fiscali differite registrano appunto le anzidette differenze temporanee.

In particolare le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte recuperabili negli esercizi futuri dovute a:

- 1) differenze temporanee deducibili
- 2) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate
- 3) riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati mentre le *passività fiscali differite* sono gli importi delle imposte dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.

Le attività e passività fiscali devono essere espone nello Stato Patrimoniale separatamente dalle altre attività e passività fiscali correnti. In relazione alla rilevazione delle imposte correnti e differite lo *IAS 12* stabilisce che devono essere rilevate come provento o onere e incluse nell'utile o nella perdita dell'esercizio; sono accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto qualora le imposte siano riferibili ad elementi che devono essere accreditati o addebitati direttamente al patrimonio netto.

IAS 14 - Presentazione di informazioni contabili per settori

Il principio fornisce i criteri di riferimento per la presentazione dell'informativa finanziaria per settore di attività per le imprese le cui azioni o titoli sono negoziate in mercati regolamentati, definendo gli specifici concetti. Il principio fornisce due schemi di presentazione settoriale, lo schema primario per attività, e come informazione secondaria quella geografica. In appendice sono previsti uno schema /questionario per la corretta individuazione del settore, un esempio di informativa di settore richiesta per una impresa multinazionale operante in diversi settori, un sommario dell'informativa richiesta a seconda del tipo di presentazione del settore.

IAS 15 Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (revisione)

Il principio si propone di evidenziare gli effetti delle variazioni dei prezzi nella determinazione dei risultati di gestione e della posizione finanziaria di un'impresa. Le informazioni da indicare, in relazione alle variazioni dei prezzi, sono presentate secondo:

- il metodo del potere d'acquisto mediante il quale alcune o tutte le voci di bilancio sono ricalcolate a seguito delle variazioni dei prezzi;
- Il metodo del costo corrente il quale, pur applicato in modi diversi, prevede generalmente l'utilizzo del costo di sostituzione come criterio principale di determinazione del valore;
- la combinazione dei due metodi precedenti.

Tuttavia non è stato raggiunto un consenso internazionale sulle informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi in bilancio, e quindi non c'è obbligo per le imprese di indicare tale informazioni.

IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari (revisione)

Il principio definisce il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari in relazione alla determinazione del momento per la rilevazione di attività, alla determinazione dei loro valori e degli ammortamenti che devono essere rilevati in relazione ad essi.

Per la rilevazione di tali attività il principio contabile specifica preliminarmente le condizioni in base alle quali un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato tra le attività di una impresa: probabili benefici economici futuri connessi al bene stesso e attendibile determinazione del costo.

La determinazione del valore iniziale di tali attività deve essere effettuata al costo; lo IAS 16 stabilisce che il costo di tali elementi deve comprendere, oltre al prezzo d'acquisto, anche tutti i costi direttamente imputabili alla messa in funzione del bene, mentre gli sconti ed abbuoni devono essere dedotti. Per le spese incrementative tali sono rilevate ad aumento del bene solo se da esse derivano benefici futuri, mentre la permuta di un bene non può dare luogo a rilevare utili, e viene iscritto al costo corrente del bene ceduto.

La determinazione del valore di tali attività successivamente alla rilevazione iniziale può essere effettuata mediante :

un trattamento contabile di riferimento, che prevede l'iscrizione al costo meno gli ammortamenti accumulati e qualsiasi perdita durevole di valore accumulata;

o un trattamento contabile alternativo, attraverso il quale tali attività sono iscritte in bilancio a un valore rivalutato, pari al valore corrente alla data di rivalutazione meno gli ammortamenti accumulati e le successive perdite durevoli di valore.

In relazione all'ammortamento di impianti, immobili e macchinari, lo IAS 16 prevede la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di tali beni durante la loro vita utile; la quota di ammortamento di ciascun esercizio è imputata a conto economico a meno che essa sia allocata nel valore iscritto di un altro bene.

In condizioni di rilevante cambiamento nelle caratteristiche attese dei benefici economici derivanti dai beni si deve procedere a una revisione della vita utile, e la quota di ammortamento dell'esercizio e degli esercizi futuri deve essere rettificata.

In presenza di dismissioni le plusvalenze o minusvalenze devono essere rilevate come ricavo o come costo nel conto economico.

IAS 17 - Leasing (revisione)

La finalità del principio è quella di evidenziare, con riguardo sia ai locatori che ai locatari il corretto trattamento contabile e l'informativa integrativa per i leasing operativi e i leasing finanziari. Le condizioni che consentono di classificare fra leasing operativi e leasing finanziari sono basate sull'attribuzione dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene al locatore o al locatario. I rischi comprendono: possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazione di rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche, mentre i benefici possono essere rappresentati dall'attesa di utilizzo redditizio durante la vita economica del bene e di proventi dalla rivalutazione o dalla realizzazione del valore residuo.

Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà, mentre al contrario è classificato come operativo se, di fatto, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. Lo IAS 17, in conformità del criterio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, stabilisce come la classificazione operata dipende dal contenuto dell'operazione, piuttosto che dalla forma contrattuale della stessa. Attraverso esempi il principio definisce quando il leasing è classificato come finanziario: trasferimento di proprietà al locatario al termine del contratto di leasing, o opzione di acquisto a un prezzo inferiore al valore corrente atteso del bene alla

termine del contratto, nel momento iniziale il valore attuale dei pagamenti vale almeno quanto il valore corrente del bene.

Con riferimento al leasing operativo il principio prevede che i canoni siano imputati a conto economico a quote costanti per la durata del leasing; si chiede l'illustrazione dei pagamenti minimi non annullabili per i periodi futuri, rispettivamente un anno, tra uno e cinque anni, oltre cinque anni.

Con riferimento al leasing finanziario il principio prevede che nel bilancio del locatore il bene posseduto e concesso in leasing sia esposto come credito a un valore uguale all'investimento netto nel leasing; pertanto la rilevazione dei proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano il tasso di rendimento periodico costante sull'investimento netto residuo del locatore. Sono richieste ulteriori informazioni sull'investimento lordo nel leasing e sul valore attuale dei pagamenti minimi sul leasing per i periodi successivi (entro un anno, fra uno e cinque, più di cinque).

Per i leasing operativi il principio dispone che i locatori esponano il bene nei loro stati patrimoniali secondo la natura del bene, mentre i proventi devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing, salvo modalità diversa coerente con la riduzione dei benefici del bene. L'ammortamento del bene deve essere coerente con il criterio di ammortamento normalmente utilizzato dal locatore per beni simili, secondo quanto previsto dagli specifici principi IAS n. 4 e 16.

Per le operazioni di vendita e retrolocazione, viene previsto che eventuali utili sulla vendita del bene siano differiti e imputati sulla durata del leasing.

IAS 18 - Ricavi

Il principio definisce il trattamento contabile dei ricavi, cioè dei proventi che derivano da vendita di beni, prestazioni di servizi e utilizzo, da parte di terzi, di beni di un'impresa che fruttano interessi, *royalties* e dividendi. Particolarmente va prestata attenzione alla determinazione del momento in cui deve avvenire la rilevazione del ricavo: devono essere contabilizzati quando: a) è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti dall'impresa e b) la determinazione del loro valore è attendibile. I ricavi devono essere valutati al valore corrente del corrispettivo ricevuto o spettante, dove per valore corrente è "il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi. Il principio illustra esemplificazioni per le diverse fattispecie:

Vendita di beni: trasferimento del diritto di proprietà

Prestazioni di servizi: momento di effettuata prestazione del servizio

Royalties: secondo quanto contenuto nell'accordo.

IAS 19 - Benefici per i dipendenti

Il principio individua cinque categorie di benefici:

- 1) compensi a breve termine quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per malattie, partecipazione agli utili e incentivi e compensi in natura per il personale in servizio;
- 2) compensi successivi al rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica;
- 3) benefici a lungo termine per i dipendenti quali permessi legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità, ecc.;
- 4) indennità di fine rapporto;

5) compensi retributivi legati al patrimonio netto.

Il principio contabile prevede che l'impresa rilevi contabilmente i benefici a breve termine quando il dipendente ha svolto il lavoro previsto per ottenere tali benefici.

Per i programmi previdenziali successivi al periodo lavorativo, essi sono classificati come programmi a contenuti definiti o a benefici definiti.

Per i programmi a contributi definiti l'impresa rileva il costo quando il dipendente ha svolto il lavoro previsto per ottenere tali versamenti.

Per i programmi a benefici definiti, il principio prevede che l'impresa rilevi non solo le sue obbligazioni giuridiche, ma anche qualsiasi obbligazione implicita derivante dalla prassi aziendale.

Le indennità di fine rapporto, da rilevare quando esiste impegno a tal fine, devono essere attualizzate se sono dovute per più di dodici mesi alla data di chiusura del bilancio. Il tasso di attualizzazione deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data di chiusura del bilancio di titoli di aziende primarie. Se non esiste mercato significativo, il rendimento è quello dei titoli di stato.

Per i compensi retributivi legati al patrimonio netto il principio prevede che siano fornite indicazioni su tali compensi, ma non definisce le modalità di rilevazione contabile.

IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica

Il principio si applica per la contabilizzazione e l'illustrazione dei contributi pubblici, che vengono definiti come trasferimenti di risorse a un'impresa da parte del settore pubblico a condizione che questa abbia rispettato o si impegni a rispettare certe condizioni relative alle sue attività operative. Lo IAS 20 opera, preliminarmente, una distinzione tra contributi in conto capitale, in conto esercizio e a fondo perduto. Si prevede che i contributi non debbano essere rilevati finché esista una ragionevole certezza che l'impresa rispetterà le condizioni previste, e i contributi saranno ricevuti. Il principio prevede che i contributi pubblici debbono essere imputati come provento, con un criterio sistematico, negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati che il contributo intendeva compensare. Essi non devono essere accreditati direttamente al patrimonio netto. Sono previsti due sistemi per il trattamento contabile dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è accreditato direttamente al patrimonio netto, e uno reddituale, per il quale il contributo è rilevato come provento in uno o più esercizi.

Il principio base è quello della competenza, imputando il contributo in relazione agli oneri che va a compensare. Tuttavia se il contributo viene riscosso a compensazione di spese già sostenute deve essere rilevato come provento nell'esercizio nel quale viene liquidato, come provento straordinario, se ne ricorrono le condizioni (Ias n. 8).

Per contributi pubblici non monetari il bene ricevuto e il contributo saranno registrati al valore corrente o al valore nominale.

I contributi pubblici in conto capitale, valutati al valore corrente, devono essere presentati nello stato patrimoniale iscrivendo il contributo come ricavo differito o determinando il valore del ben iscritto al netto del contributo.

I contributi in conto esercizio possono essere iscritti in "altri proventi"; in alternativa rettificano il costo correlato.

Se un contributo pubblico deve essere restituito deve essere contabilizzato come revisione come revisione di una stima contabile (Ias 8).

In presenza di assistenza pubblica alla quale non sia ragionevolmente associabile un valore, richiede l'indicazione della natura e dell'ammontare e della durata dell'assistenza.

IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (revisione)

L'impresa può svolgere attività estere in due differenti modi: 1) effettuare operazioni in valuta estera; 2) avere una gestione all'estero. Lo IAS 21 include le operazioni in valuta estera e le gestioni all'estero nel bilancio d'esercizio rispettivamente la riesposizione delle operazioni in valuta nella valuta utilizzata dalla impresa stessa e la conversione del bilancio d'esercizio della gestione estera nella valuta dell'impresa che redige il bilancio (consolidamento, consolidamento proporzionale e metodo del patrimonio netto). Lo IAS 21 definisce i criteri per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera: deve essere registrata in moneta di conto, applicando al valore in valuta estera il tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione. Tale tasso è spesso indicato come tasso a vista. E' consentito anche il tasso medio settimanale, salvo variazioni sensibili dei tassi nel periodo, per cui tale tasso non è attendibile.

A ogni data di chiusura : a) gli elementi monetari in valuta estera devono essere iscritti utilizzando il tasso di chiusura, b) gli elementi non monetari iscritti al costo storico espresso in valuta estera devono essere iscritti usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e c) gli elementi non monetari iscritti al valore corrente espresso in valuta estera devono essere iscritti usando i tassi di cambio in essere al momento della determinazione del valore.

Premesso che le operazioni di copertura del rischio di cambio sono disciplinate dallo IAS 39, lo IAS 21 prevede che le differenze cambio derivanti dal regolamento di elementi monetari o dalla rilevazione di elementi monetari di un'impresa a tassi differenti da quelli ai quali essi furono inizialmente registrati durante l'esercizio, devono essere rilevati come provento o costo nell'esercizio nel quale si manifestano. Se il regolamento avviene nell'esercizio successivo, al differenza di cambio è rilevata in ciascun esercizio fino a quello in cui avviene il regolamento. Sono previste le seguenti eccezioni: Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che in sostanza è parte dell'investimento netto di un'impresa in una entità estera devono essere classificate come patrimonio netto nel bilancio d'esercizio dell'impresa fino alla cessione della partecipazione, alla cui data esse devono essere rilevate come provento o come costo secondo il paragrafo 37. Come trattamento contabile alternativo consentito è previsto che le differenze di cambio che possono sorgere da gravi svalutazioni o deprezzamenti di una valuta per la quale non esistono mezzi pratici di copertura e che influiscono su una passività che non possono essere estinte e che sorgono direttamente dall'acquisizione recente di un bene fatturato in valuta estera, siano incluse nel valore iscritto del bene relativo, posto che il valore iscritto rettificato non ecceda il minore tra il costo di sostituzione e il valore realizzabile dalla vendita o dall'uso del bene.

Per le gestioni estere il principio distingue il modo nel quale essa è finanziata e opera rispetto all'impresa che redige il bilancio. Per questo motivo si distinguono gestioni estere che sono parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio o come entità estere.

Viene previsto che il bilancio d'esercizio di una gestione estera che sia parte integrante della gestione dell'impresa che redige il bilancio deve essere convertito utilizzando le regole e le procedure come se le operazioni estere fossero quella dell'impresa che redige il bilancio. Pertanto le attività vanno convertite al tasso di cambio che esisteva alla data dell'acquisto del bene o se valutato al valore corrente, alla data della valutazione. E' possibile un cambio medio settimanale.

Per le entità estere i valori dell'attivo e del passivo, sia monetari che non monetari devono essere convertiti al cambio della data di chiusura dell'esercizio; i proventi e i costi ai tassi di cambio alla data delle operazioni (in economie iperinflazionate a quello di chiusura); tutte le

differenze di cambio devono essere classificate nel patrimonio netto fino alla cessione dell'investimento stesso.

Cambiamenti di classificazione: le nuove procedure dalla data del cambiamento.

IAS 22 - Aggregazione di imprese

Il principio riguarda sia l'acquisizione di un'impresa da parte di un'altra che i casi di una unificazione di partecipazioni. La contabilizzazione di un'acquisizione implica la determinazione del costo dell'acquisizione, l'attribuzione del costo tra le attività e le passività identificabili dell'impresa oggetto di acquisto e la contabilizzazione del conseguente avviamento positivo o negativo, sia al momento dell'acquisto che successivamente.

Il principio definisce uno specifico criterio di contabilizzazione per ogni tipologia di aggregazione: acquisizione, acquisizione inversa, unificazione di partecipazioni.

Acquisizioni: viene previsto il metodo dell'acquisto, cioè la contabilizzazione in modo analogo all'acquisto di altri beni. Si utilizza il costo come base per la rilevazione e per la determinazione del costo si basa sull'operazione di scambio sottostante all'acquisizione.

Dalla data dell'acquisizione l'acquirente deve includere nel conto economico il risultato di gestione e rilevare le attività e passività identificabili dell'acquisita e l'eventuale avviamento, anche negativo, derivante dall'acquisizione.

L'acquisizione deve essere contabilizzata al costo, cioè per l'ammontare delle disponibilità liquide o equivalenti pagato o per il valore corrente, alla data dello scambio, dell'altro corrispettivo di acquisto pagato dall'acquirente in cambio del controllo sui beni dell'altra impresa.

Devono essere considerate attività e passività identificabili acquisite che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 19 quelle attività e passività dell'impresa acquisita che esistevano già alla data dell'acquisizione insieme a qualsiasi passività rilevata per impegni contrattuali connessi all'acquisto.

La ripartizione del costo dell'acquisizione prevede un trattamento contabile di riferimento, per cui i valori delle attività e delle passività identificabili devono essere determinati sulla base del valore corrente, alla data della compravendita, con contabilizzazione dell'eventuale avviamento, positivo o negativo.

I valori correnti delle attività e delle passività identificabili sono i seguenti:

- i titoli negoziabili devono essere valutati ai loro valori di mercato correnti;
- i titoli non negoziabili devono essere valutati ai valori stimati che prendano in considerazione indici quali il rapporto prezzo/utile, i rendimenti del dividendo e i tassi di sviluppo attesi di titoli comparabili di imprese con caratteristiche analoghe;
- i crediti devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati a un tasso di interesse corrente appropriato, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e costi di incasso; L'attualizzazione non è richiesta per i crediti a breve termine se le differenze fra valore nominale e valore attuale non sono rilevanti.
- rimanenze: i prodotti finiti e le merci devono essere valutati ai prezzi di vendita meno l'importo complessivo di costi di cessione, di un margine per la gestione di vendita da parte dell'acquirente; i semilavorati al prezzo di vendita meno l'importo complessivo dei costi di completamento, di vendita e di un margine adeguato; le materie prime al costo corrente di sostituzione;
- terreni ed edifici al valore di mercato;
- impianti e macchinari al valore di mercato normalmente determinabile sulla base di una perizia; in assenza di un valore di mercato, al costo di sostituzione ammortizzato;

- attività immateriali (IAS 38): al valore corrente determinato con riferimento a un mercato attivo se esistente; o, in assenza, secondo un criterio in grado di rappresentare l'importo che l'impresa avrebbe pagato per l'attività in una operazione tra controparti indipendenti;
- I beni relativi a dipendenti o gli impegni assunti per piani a benefici definiti devono essere valutati al valore attuale dell'impegno connesso al beneficio definito;
- le attività e passività fiscali devono essere valutate per l'ammontare del beneficio, tenendo conto dell'accantonamento fiscale della rideterminazione del valore delle attività e delle passività identificabili ai loro valori normali e non può essere scontata;
- i debiti e gli effetti a breve, i debiti a lungo termine, gli accantonamenti e le altre indennità pagabili devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere corrisposti per estinguere la passività relativa sulla base di tassi di interessi correnti appropriati;
- valore attuale anche per gli ammontari che devono essere pagati per estinguere contratti onerosi e altre passività identificabili;
- accantonamenti per la cessazione o per la riduzione di attività da parte dell'acquisita sulla base di un ammontare determinato in base allo IAS 37, accantonamenti, passività e attività potenziali.

Avviamento derivante da acquisizioni:

L'eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei valori correnti delle attività e delle passività identificabili acquisite alla data dell'operazione di compravendita, deve essere esposta come avviamento e rilevata come attività. L'avviamento rappresenta un pagamento in anticipo sui futuri benefici economici. L'avviamento deve essere ammortizzato sistematicamente lungo il corso della sua vita utile. Secondo lo IAS 36 a conclusione di ogni periodo amministrativo deve verificare la riduzione durevole di valore di un avviamento ammortizzato per un periodo che superi i venti anni dalla data di iscrizione.

In caso di avviamento negativo, quando il valore delle attività e passività identificabili è superiore rispetto al costo dell'acquisizione della partecipazione, nella misura in cui l'avviamento negativo fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente, tale porzione di avviamento negativo deve essere rilevato come un provento nel conto economico quando le perdite e i costi futuri sono rilevati. In caso di assenza di costi identificabili futuri, l'ammontare dell'avviamento negativo che eccede i valori correnti delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere rilevato come un provento sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività identificabili acquisite svalutabili/ammortizzabili, mentre l'importo dell'avviamento che eccede deve essere rilevato come un ricavo.

Esposizione in bilancio: l'avviamento negativo deve essere esposto in diminuzione delle attività dell'impresa che redige il bilancio, nella stessa classificazione di stato patrimoniale utilizzata per l'avviamento positivo.

L'aggregazione di impresa con unificazione di partecipazioni prevede che l'inclusione sia fatta come se l'aggregazione fosse esistita fin dall'inizio del primo esercizio presunto.

IAS 23 - Oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri costi sostenuti da un'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti. Il trattamento contabile di riferimento prevede che gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti.

Il trattamento contabile alternativo consentito prevede che gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene con riferimento al quale può essere effettuata una capitalizzazione devono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso. Gli oneri finanziari capitalizzabili sono quegli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene (con benefici economici futuri attendibilmente determinati). La capitalizzazione deve essere interrotta quando il bene è nelle condizioni per il suo utilizzo o la sua vendita. Svalutazione del bene su cui è stata effettuata una capitalizzazione se tale valore eccede il suo valore realizzabile.

IAS 24- Illustrazione delle operazioni fra soggetti dello stesso gruppo (revisione)

La finalità del principio è quella di evidenziare i rapporti fra i soggetti appartenenti allo stesso gruppo, quando esiste controllo, che devono essere indicati indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra tali soggetti (imprese controllanti e controllate, persone fisiche che hanno diritto di voto, dirigenti, ...) . L'importanza di tali rapporti è sottolineata dal fatto che rapporti tra società dello stesso gruppo possono avere effetto sulla situazione finanziaria e sui risultati operativi dell'impresa in quanto svolte a condizioni differenti tra quelle intercorrenti fra imprese non appartenenti tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo.

IAS 26 - Fondi di previdenza

Il principio deve essere applicato per la presentazione delle informazioni finanziarie da parte di programmi di previdenza quando esse vengono predisposte. E' collegato al principio IAS 19 - Benefici per i dipendenti. I programmi previdenziali sono definiti come accordi in base ai quali un'impresa eroga benefici ai suoi dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tali programmi devono essere illustrati sulla base delle specifiche indicazioni che propone il principio.

IAS 27- Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate (revisione)

Una capogruppo che redige il bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate, a eccezione delle controllate escluse (come da paragrafo 13) per a) esistenza di controllo temporaneo in seguito ad acquisizione per successiva alienazione, o b) opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano la capacità di trasferire fondi . A differenza dalla normativa italiana, una controllata non viene esclusa dal consolidamento poiché la sua attività è dissimile da quella delle altre imprese del gruppo. In questo caso si prevedono informazioni per settori (IAS 14). La presunzione del controllo si ha quando la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea a meno che in casi eccezionali possa essere dimostrato che tale possesso non costituisca controllo. Il controllo esiste anche quando la controllante non possiede che la metà o una quota minore dei voti esercitabili in assemblea se essa ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro investitore;
- b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo; o

d) il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo.

La procedura di consolidamento prevede che i bilanci della capogruppo e delle sue controllate sono consolidati voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei proventi e dei costi.

Le fasi previste sono:

- eliminazione valore delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta.
- la quota di utile della controllata di pertinenza di terzi deve essere identificata e compensata con l'utile netto di esercizio della capogruppo di pertinenza degli azionisti della capogruppo stessa
- la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi deve essere identificata e presentata separatamente sia dalle passività che dal patrimonio netto di pertinenza della capogruppo;
- I saldi e le operazioni infragruppo e i relativi proventi non realizzati devono essere integralmente eliminati. Anche le perdite non sostenute derivanti da operazioni infragruppo devono essere eliminate a meno che il costo non possa essere realizzato.
- se le date di chiusura dei bilanci non coincidono, non devono superare i tre mesi e debbono essere eseguite rettifiche per le operazioni e i fatti significativi accaduti fra le date;
- i bilanci devono essere preparati utilizzando criteri contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe (deroga con indicazione della proporzione di componenti non uniformi);
- i risultati della gestione di una controllata devono essere inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione.
- Contabilizzazione ex IAS 39 se diventa una collegata ex IAS 28, mentre il valore della partecipazione iscritto deve essere considerato come costo.
- nel bilancio della capogruppo le partecipazioni in controllate devono essere alternativamente iscritte:
 - al costo
 - al criterio del patrimonio netto
 - come attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)
- Le partecipazioni in controllate escluse dal consolidamento devono essere contabilizzate nel bilancio della capogruppo con uno dei seguenti metodi:
 - al costo
 - al criterio del patrimonio netto
 - come attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)

E' prevista una informazione integrativa sulle società partecipate.

IAS 28 - Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (revisione)

Il principio deve essere applicato dalla partecipante nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate: collegata è un'impresa nella quale la partecipazione ha un'influenza notevole e che non è né una controllata né una *joint venture* per la partecipante. Per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipata senza averne il controllo, e il controllo è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

Il concetto di influenza notevole viene identificato nel possesso, diretto o indiretto, tramite società controllata, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della

partecipata. Tuttavia se un possesso inferiore al 20% fa supporre l'insussistenza di un'influenza dominante, a meno possa essere chiaramente dimostrata.

L'influenza notevole è segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
- la partecipazione alle decisioni delle politiche aziendali;
- il verificarsi di operazioni rilevanti tra le due imprese;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Il principio prevede che la partecipazione nella collegata sia contabilizzata nel bilancio consolidato con il criterio del patrimonio netto eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta in vista della alienazione, caso in cui va contabilizzata con il criterio del costo.

Con il criterio del patrimonio netto la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore iscritto è aumentato o diminuito per rilevare la quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della collegata realizzati dopo la data di acquisizione. I dividendi ricevuti da una collegata devono ridurre il valore iscritto della partecipazione. Rettifiche del valore iscritto sono necessarie anche a seguito delle modifiche della quota posseduta dalla partecipante nella collegata che non siano transitate nel conto economico. Tali modifiche comprendono quelle derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti, macchinari e partecipazioni, da differenze di conversione di delle valute estere e dalle rettifiche di differenze relative ad aggregazioni di imprese.

Tale criterio consente meglio di rappresentare i risultati della collegata, in quanto per l'influenza dominante i dividendi ricevuti possono non essere connessi con il risultato economico della collegata.

Una partecipazione in una collegata deve essere quando opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante o è acquistata per essere destinata alla vendita. Il criterio del costo prevede che i proventi siano registrati solo nella misura in cui essa riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla collegata successivamente alla data di acquisizione.

Nel bilancio d'esercizio della partecipante la partecipazione in una collegata non posseduta esclusivamente in funzione di una sua dismissione nel futuro prossimo, deve essere alternativamente : a) iscritta al costo; b) contabilizzata utilizzando il criterio del patrimonio netto; c) contabilizzata secondo i criteri previsti nello IAS 39, come attività finanziaria disponibile per la vendita o come attività finanziaria posseduta per essere negoziata.

IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate

In un'economia iperinflazionata l'esposizione in bilancio di valori nella valuta locale, senza alcun ricalcolo, dei risultati operativi e della situazione finanziaria non è utile, poiché la moneta perde potere d'acquisto con una tale rapidità che la confrontabilità con operazioni e fatti intervenuti in momenti differenti perde anch'essa di valore, oltre che ad essere fuorviante. Il principio, pur non indicando un tasso di inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione, segnala talune situazioni indicative di iperinflazione tra le quali un tasso cumulativo di inflazione che si avvicina o supera il 100% nell'arco di un triennio. Il bilancio d'esercizio espresso nella valuta di una economia iperinflazionata, sia che l'impresa utilizzi il metodo a costi storici (come avviene nella maggior parte dei paesi in cui, eccetto i casi di rivalutazione, non sono considerate le variazioni intervenute nei prezzi) sia quello a costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di chiusura del bilancio.

Il principio illustra i criteri da utilizzare nella rideterminazione dei valori patrimoniali ed economici, con riferimento sia a bilanci redatti a costi storici che a costi correnti: indice generale dei prezzi per le attività e passività non monetarie, salvo quelle da esprimere a valori correnti alla data del bilancio; non rideterminazione per gli elementi monetari, riferimento ai criteri di indicizzazione per investimenti finanziari indicizzati. I profitti e le perdite sulla posizione monetaria netta devono essere imputati a conto economico.

Se il bilancio è a costi correnti, le voci a costi correnti non debbono essere rideterminate, mentre lo devono essere le altre attività e passività non monetarie. Per il conto economico i valori correnti devono essere ricalcolati con riferimento alla data del bilancio, applicando un indice generale dei prezzi.

IAS 30 - Informazioni da inserire nei bilanci di banche e istituzioni finanziarie

Il principio si riferisce alla preparazione dei bilanci di banche e di enti creditizi. Le Operazioni svolte dalle banche differiscono da quelle delle altre imprese, da cui l'utilizzo di diversi criteri per la contabilizzazione e rappresentazione in bilancio. Tuttavia alcuni principi IAS, salvo che sia espressamente escluso, sono applicabili anche alle banche. Il principio illustra quindi i criteri di presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico di una banca. Viene richiesto che le attività e passività vengano raggruppate per categorie omogenee e esposte secondo criteri di liquidità. L'elenco fornito, relativamente alla gestione bancaria, prevede:

Attività:

Disponibilità liquide e saldi con la banca centrale,
Buoni del tesoro e altri titoli riscontrabili presso la banca centrale
Titoli di stato e altri titoli posseduti per negoziazione
Collocamenti presso, e prestiti e anticipazioni a, altre banche
Collocamenti su altri mercati monetari
Prestiti e anticipazioni a clienti, e
Titoli mobiliari posseduti per investimento

Passività:

Depositi di altre banche
Depositi da altri mercati monetari
Ammontari dovuti a altri titolari di depositi
Certificati di deposito
Cambiali e altre passività cartolari, e
Altri fondi presi a prestito.

Nel conto economico viene chiesto una elencazione per natura, il cui contenuto minimale è così previsto:

Interessi attivi e proventi simili
Interessi passivi e oneri simili
Dividendi ricevuti
Compensi e commissioni attive
Compensi e commissioni passive
Profitti meno perdite dai titoli posseduti per negoziazione
Profitti meno perdite dai titoli posseduti per investimento
Profitti meno perdite derivanti da operazioni in valute estere
Altri proventi operativi,
Perdite su prestiti e anticipazioni
Spese generali amministrative, e
Altri costi operativi

Il principio prevede che la banca deva indicare il *fair value* di ciascuna classe di attività e passività finanziaria così come richiesto dai principi IAS n. 32 e n. 39: esposizione in bilancio e rilevazione e valutazione.

Si richiede l'illustrazione delle passività potenziali e degli impegni, di cui viene fornita una esemplificazione e per cui viene fatto riferimento al Principio IAS n. 37, Accantonamenti, attività e passività potenziali. Si richiede l'illustrazione della scadenza delle attività e passività, nonché i criteri per rilevare e imputare le perdite su prestiti e anticipazioni.

IAS 31- Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture

Il principio riguarda la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture, prevedendo una precisa definizione dei termini.

Una joint venture rappresenta un accordo contrattuale per il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto, dove per quest'ultimo si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del potere di controllare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenere i benefici relativi.

Il principio individua tre tipologie di joint venture: gestione a controllo congiunto, beni a controllo congiunto, ed enti sottoposti a controllo congiunto. Nelle gestioni a controllo congiunto, un partecipante deve rilevare nel bilancio d'esercizio e conseguentemente nel consolidato, i beni che esso controlla e le passività che sostiene, e i costi che sostiene e la quota di proventi che gli spettano. Nel caso di beni a controllo congiunto il partecipante rileva la sua quota del bene a controllo congiunto e quindi la quota di passività di costi e di ricavi originati dalla partecipazione nella joint venture. Con riferimento alle sole joint venture costituite come enti sottoposti a controllo congiunto, che comportano la costituzione di una società di capitali, o di una società di persone o altro ente, lo IAS 31 stabilisce due criteri contabili, uno di riferimento e l'altro alternativo. Il criterio di riferimento è quello del consolidamento proporzionale, attraverso il quale la quota proporzionale di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un ente sottoposto a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle rispettive del bilancio d'esercizio del partecipante al controllo o esposta in linea distinta dalle voci del suo bilancio d'esercizio. Alternativamente un partecipante deve presentare nel suo bilancio consolidato la partecipazione ad un ente sottoposto a controllo congiunto utilizzando il criterio del patrimonio netto. Nelle ipotesi di partecipazione acquistata o posseduta solo per successiva alienazione la partecipazione può essere iscritta al costo o secondo quanto previsto dal Principio IAS 39: Strumenti finanziari. Rilevazione e valutazione.

Sono previste informazioni integrative sulle passività potenziali, degli impegni finanziari, nonché l'elenco delle partecipazioni nelle joint venture significative.

IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa

Lo IAS 32 definisce uno strumento finanziario come qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo del patrimonio netto per un'altra impresa. Esclude specificatamente l'applicazione per partecipazioni in controllate (IAS 27), partecipazioni in collegate (IAS 28), partecipazioni in joint ventures (IAS 31), impegni dei datori di lavoro e altri piani pensionistici (IAS 19 e IAS 26), impegni dei datori di lavoro per piani di acquisto azioni dai dipendenti e derivanti da contratti di assicurazione.

Il principio illustra le modalità attraverso le quali esporre nel bilancio d'esercizio gli strumenti finanziari ed individua le informazioni che devono essere fornite sia sugli strumenti da rilevare in bilancio e sia su quelli che non vanno rilevati in bilancio.

Specificata attenzione è dedicata:

- Alla classificazione degli strumenti finanziari tra passività e patrimonio netto. Nel bilancio d'esercizio l'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento finanziario come passività o patrimonio netto in conformità al contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale al momento della rilevazione iniziale; la classificazione dello strumento finanziario nello stato patrimoniale dell'emittente è determinata, quindi, dalla sostanza piuttosto che dalla sua forma.
- Alla classificazione degli interessi, dei dividendi, degli oneri e dei proventi relativi a uno strumento finanziario. Dalla classificazione nello stato patrimoniale di uno strumento finanziario dipende la classificazione di interessi, dividendi, oneri e proventi. Essi devono essere imputati al conto economico come costi o ricavi se lo strumento finanziario è classificato come passività finanziaria (ad esempio gli interessi obbligazionari); se, invece, i proventi e gli oneri derivanti da rimborso o rifinanziamenti di strumento sono classificati come patrimonio netto, devono essere rilevati come variazioni del patrimonio netto.
- Ai casi in cui le attività e le passività devono essere compensate.

Allo scopo di migliorare la comprensibilità del contenuto dei diversi strumenti finanziari rilevati e non rilevati in bilancio con riferimento alla situazione finanziaria, a risultato economico e ai flussi finanziari di un'impresa, lo IAS 32 richiede l'indicazione di un gran numero di informazioni integrative.

Esse riguardano, in particolare:

- a) i fattori che influiscono sull'ammontare, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri d'impresa derivanti dagli strumenti finanziari;
- b) la natura e la misura dell'utilizzo da parte di un'impresa degli strumenti finanziari;
- c) lo scopo della loro scelta;
- d) i rischi relativi e le modalità adottate dalla direzione per controllare tali rischi.

In appendice al principio sono illustrati taluni esempi di strumenti finanziari.

IAS 33 – Utile per azione (in via di revisione)

Allo scopo di migliorare la confrontabilità della performance aziendale tra diverse imprese nello stesso esercizio o della stessa impresa nel corso di esercizi differenti, lo IAS 33 stabilisce i criteri per la determinazione e l'esposizione in bilancio dell'utile per azione.

Con riguardo alla sua determinazione, il principio distingue tra *utile per azione base* e *utile per azione diluito*.

L'utile per azione base si calcola dividendo l'utile o la perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio; lo IAS 33 illustra le metodologie per il calcolo tanto del numeratore quanto del denominatore, anche attraverso l'utilizzo di numerosi esempi numerici.

Ai fini del calcolo dell'utile per azione diluito, sia l'utile o la perdita d'esercizio delle azioni ordinarie attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie sia la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio devono essere rettificati per tener conto degli effetti di tutte le azioni ordinarie potenziali; quest'ultime sono strumenti finanziari o altri contratti che possono attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie, quali ad esempio, obbligazioni convertibili in azioni, warrants e opzioni per l'acquisto di azioni. Anche in questo caso, con l'utilizzo di esempi numerici, lo IAS 33 evidenzia i criteri per procedere alle rettifiche anzidette.

Gli ultimi paragrafi sono dedicati all'esposizione in bilancio (conto economico dell'utile per azioni base e diluito e alla rideterminazione (anche per gli esercizi precedenti) dei valori dell'utile per azione base o diluito in caso di aumento o diminuzione delle azioni ordinarie e delle azioni ordinarie potenziali in circolazione.

IAS 34 – Informativa infrannuale

Il principio definisce il contenuto minimo di una informativa infrannuale e i criteri per l'iscrizione e la valutazione in un bilancio infrannuale completo o sintetico; l'applicazione dello IAS 34 è prevista per le imprese obbligate o che decidono di fornire ai terzi un'informativa infrannuale.

Il contenuto minimo di una informativa infrannuale è rappresentato da uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico, un rendiconto finanziario sintetico, un prospetto delle variazioni del patrimonio netto sintetico e note informative specifiche; in particolare, quest'ultime devono includere una spiegazione degli eventi e delle modifiche che sono rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione finanziaria e nel risultato economico dell'impresa avvenute nel periodo infrannuale di riferimento.

Lo IAS 34 sottolinea come un'impresa deve applicare nei suoi bilanci infrannuali gli stessi criteri contabili applicati nel bilancio d'esercizio annuale, salvo che per le modifiche dei criteri contabili fatte dopo la data dell'ultimo bilancio d'esercizio annuale che saranno riflesse nel successivo bilancio d'esercizio annuale; la periodicità dell'informativa infrannuale (trimestrale, semestrale o annuale) non deve, in ogni caso, influenzare la determinazione dei risultati annuali, per cui, per raggiungere questo obiettivo, le determinazioni dei risultati infrannuali devono essere fatte cumulativamente con riferimento alla data di chiusura del periodo infrannuale.

Uno specifico paragrafo è dedicato all'utilizzo delle stime nella determinazione dei valori nei bilanci infrannuali; la preparazione dell'informativa infrannuale richiede, infatti, un uso più esteso dei metodi di stima rispetto all'informativa annuale.

A conclusione del principio sono presenti tre appendici che riguardo rispettivamente:

- a) l'illustrazione dei periodi da presentare;
- b) alcuni esempi di applicazione dei criteri di rilevazione e valutazione;
- c) esempi nell'uso delle stime.

IAS 35 - Attività destinate a cessare

La finalità del principio è quella, da un lato, di stabilire un criterio per esporre distintamente le informazioni relative alle attività destinate a cessare dalle informazioni relative le attività che, invece, resteranno operative e, dall'altro, di specificare le informazioni minime riguardanti le attività destinate a cessare.

Lo IAS 35 disciplina, quindi, aspetti di natura espositiva ed informativa del bilancio mentre non prevede alcun principio per stabilire quando e come rilevare e determinare ricavi, costi, flussi di cassa e movimenti delle attività e passività relativi ad un'attività destinata a cessare, richiedendo alle imprese di seguire i criteri di rilevazione e valutazione contenuti in altri principi contabili internazionali.

Dopo aver specificato il concetto di attività destinata a cessare e i fatti che ne determinano un obbligo di informativa, quali la stipula di un accordo per la vendita sostanzialmente complessiva dei beni dell'attività destinata a cessare e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o di altro organo direttivo della pianificazione della cessione, lo IAS 35 illustra le informazioni su tali attività suddividendole tra informazioni iniziali, altre informazioni integrative e aggiornamento delle informazioni nei bilanci dei periodi amministrativi successivi a quello in cui per la prima volta è stata inserita l'informativa.

Nei successivi paragrafi si evidenzia, invece, l'esposizione in bilancio delle informazioni richieste.

Lo IAS 35 richiede, inoltre, che l'informativa comparativa dei periodi precedenti esposta nel bilancio d'esercizio preparato dopo che si è verificato uno dei fatti che da inizio all'obbligo di informativa per le attività destinate a cessare, deve essere modificata al fine di separare attività passività, ricavi, costi e flussi di cassa delle attività destinate a cessare da quelle invece destinate a rimanere operative (appendice 2).

Le informazioni illustrative che devono essere fornite in relazione ad uno specifico caso aziendale sono oggetto dell'appendice 1.

IAS 36 – Riduzione durevole di valore delle attività

Lo IAS 36 definisce il trattamento contabile e l'informativa di bilancio relativi alla riduzione durevole di valore di ogni tipo d'attività eccetto che per le rimanenze (IAS 2), le attività fiscali differite (IAS 12), le attività derivanti da commesse a lungo termine (IAS 11), le

attività derivanti da piani pensionistici a favore di dipendenti (IAS 19) e la maggior parte delle attività finanziarie (IAS 32).

Il presente principio richiede la rilevazione di una perdita durevole di valore (un'attività ha subito una perdita durevole di valore) quando il suo valore contabile supera il suo valore di realizzo; alcuni paragrafi descrivono situazioni indicative del fatto che un'attività abbia perso durevolmente di valore, distinguendo tra fonti informative esterne (*il valore di mercato di un'attività diminuisce sensibilmente nel corso di un esercizio*) e interne (obsolescenza o deterioramento materiale del bene).

Una volta identificata l'attività il cui valore si è durevolmente ridotto, lo IAS 36 ne richiede la stima al valore di realizzo; questa avviene al valore più alto tra il prezzo di mercato, importo ottenibile dalla vendita di un'attività in un'operazione fra parti indipendenti, consapevoli e disponibili dedotto ogni costo marginale diretto di dismissione e il valore d'uso, cioè il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dall'uso continuato di un'attività e dalla dismissione della stessa al termine della sua vita utile.

Nella determinazione del valore d'uso, lo IAS 36 richiede l'utilizzo di:

- a) proiezioni sui flussi finanziari basati su presupposti ragionevoli e sostenibili;
- b) un tasso di attualizzazione ante imposte che rifletta le valutazioni correnti del mercato del valore attuale del denaro ed i rischi specifici connessi all'attività.

Con riguardo al trattamento contabile della perdita durevole di valore, essa deve essere rilevata nel conto economico se riferita ad un'attività iscritta al costo mentre deve essere trattata come diminuzione della riserva di rivalutazione se riferita ad attività iscritta al valore rivalutato.

Se non fosse possibile determinare il valore di realizzo di ogni singola attività, lo IAS 36 richiede che l'impresa determini il valore di realizzo dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene; specifici paragrafi contengono i criteri da utilizzare nell'identificazione dell'unità generatrice di flussi finanziari nella determinazione del valore di realizzo e del valore contabile dell'unità e nel trattamento contabile delle perdite durevoli di valore dell'unità stessa.

I paragrafi finali contengono:

- a) disposizioni relative al ripristino dei valori di un'attività o di unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita durevole di valore rilevata negli esercizi precedenti;
- b) informazioni integrative.

In appendice sono presenti alcuni esempi illustrativi.

IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali

I criteri di contabilizzazione e l'informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali sono oggetto dello IAS 37.

Il principio definisce gli accantonamenti come passività di tempistica ed importo incerte che devono essere rilevate quando:

- a) un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- b) è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessaria una fuoriuscita di risorse che contengono benefici economici;
- c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo connesso all'adempimento dell'obbligazione.

A tal proposito, lo IAS 37 definisce i concetti di obbligazioni attuali, eventi passati, probabili fuoriuscite di risorse che contengono benefici economici e stime attendibili dell'obbligazione.

Secondo quanto stabilito dallo IAS 37, le attività e le passività potenziali non devono essere rilevate in bilancio mentre nel valutare l'importo iscritto come accantonamento si deve far riferimento alla miglior stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di chiusura del bilancio, cioè all'ammontare che un'impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura del bilancio o per trasferirla a quella data a terzi.

Nella determinazione della miglior stima si deve tener conto dei rischi e delle incertezze che circondano molti dei fatti e delle operazioni aziendali.

Altri paragrafi, infine, sono dedicati alle rettifiche e all'utilizzo degli accantonamenti.

In appendice sono proposti:

- a) un quadro sinottico riguardo il trattamento contabile di accantonamenti, attività e passività potenziali e indennizzi;
- b) un c.d. "albero delle decisioni" in base al quale valutare la necessità e l'obbligo di effettuare una rilevazione contabile;
- c) alcuni esempi di rilevazione;
- d) esempi di informazioni integrative.

IAS 38 – Attività immateriali

Un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nell'attività produttiva o nella fornitura di beni o servizi, per essere affittata a terzi, o per fini amministrativi.

Lo IAS 38 richiede che l'impresa rilevi un'attività immateriale (inizialmente al costo) se, e solo se:

- a) è probabile che i futuri benefici economici che sono attribuiti all'attività affluiranno all'impresa;
- b) il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente;

la disposizione si applica sia per le attività immateriali acquisite sia per quelle generate internamente.

In relazione alle acquisizioni di attività immateriali, lo IAS 38 specifica i casi di acquisizioni distinte, acquisizioni come parte di un'aggregazione di imprese, acquisizioni attraverso contributi statali e permuta di attività.

Se un bene immateriale non soddisfa né la definizione né le condizioni per la rilevazione di un'attività immateriale, lo IAS 38 richiede che la spesa di questa voce sia contabilizzata come costo nell'esercizio in cui è stata sostenuta; in particolare, è richiesta sempre la contabilizzazione al costo, senza dar luogo ad un'attività immateriale, per le spese di ricerca, le spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di avviamento), spese di formazione del personale, spese di pubblicità, spese di ricollocamento o di riorganizzazione di una parte o tutta l'impresa.

Dopo la rilevazione iniziale, il valore di un'attività immateriale è determinato attraverso i seguenti trattamenti contabili:

- ❑ trattamento di riferimento, in base al quale un'attività immateriale è valutata al costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati;
- ❑ trattamento alternativo, mediante il quale un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al valore rivalutato, rappresentato dai *fair value* alla data di rivalutazione al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valori accumulati.

Particolare attenzione è dedicata, inoltre, all'ammortamento delle attività immateriali; è stabilito, infatti, che esso deve essere effettuato in base ad un criterio sistematico lungo la miglior stima della sua vita utile con la presunzione relativa a quelle per l'uso.

La quota d'ammortamento va contabilizzata come costo in ogni esercizio, eccetto i casi in cui un altro principio contabile internazionale non permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un'altra attività.

Ulteriori paragrafi sono dedicati alla riduzione durevole di valore dell'attività immateriale, al trattamento contabile in caso di dismissione e cessione e alle informazioni integrative che devono essere fornite in bilancio.

IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Lo IAS 39 definisce i criteri contabili per la rilevazione, valutazione e informativa di bilancio relativi alle attività e passività finanziarie; esso costituisce, quindi, un'integrazione delle disposizioni informative contenute nello IAS 32 – *Strumenti finanziari : esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa*:

Nei primi paragrafi, il principio definisce l'ambito applicativo, precisando e ampliando le definizioni riguardanti gli strumenti finanziari, già affrontate nello IAS 32.

In riferimento alla rilevazione iniziale degli strumenti finanziari, lo IAS 39 prevede che tutte le attività e passività finanziarie devono essere rilevate nello stato patrimoniale inclusi i

derivati) e valutate al costo, ossia al *fair value* del corrispettivo dato o ricevuto per acquisire l'attività o la passività finanziaria.

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie, classificate in:

- a) finanziamenti e crediti originati dall'impresa e non posseduti per essere negoziati;
- b) investimenti posseduti sino a scadenza;
- c) attività finanziarie disponibili per la vendita;
- d) attività finanziarie possedute per essere negoziate, devono essere rivalutate, fatta eccezione per talune poste, con criterio del *fair value*.

La maggior parte delle passività finanziarie, dopo la rilevazione iniziale, devono essere valutate al valore originario iscritto al netto dei rimborsi di capitale e degli ammortamenti; solo i derivati e le passività possedute per essere negoziate devono essere rivalutati al *fair value*.

Lo IAS 39 presenta, inoltre, alcune considerazioni sul criterio di valutazione del *fair value* con particolare riferimento alle situazioni in cui il suo utilizzo risulta attendibile come per esempio l'esistenza di quotazioni borsistiche per uno strumento finanziario.

Specifici paragrafi sono dedicati inoltre:

- ❑ al trattamento contabile degli utili e delle perdite derivanti dalla rivalutazione al *fair value* delle attività e delle passività finanziarie. Un'impresa avrà un'unica possibilità lasciata alla sua discrezionalità:
 - a) rilevazione nel conto economico dell'esercizio in corso dell'intera rettifica;
 - b) rilevazione nel conto economico dell'esercizio in corso solamente i cambiamenti di *fair value* connessi alle attività e alla passività possedute per essere negoziate, mentre i cambiamenti di valore per gli strumenti non di negoziazione sono iscritti nel patrimonio netto sino al momento in cui l'attività finanziaria è venduta, momento in cui l'onere o il provento è imputato al conto economico.
- ❑ Al trattamento contabile degli utili e delle perdite derivanti da una attività e passività finanziarie non rivalutate al *fair value*;
- ❑ Agli strumenti di copertura dove per copertura si intende designare uno strumento finanziario derivato (o in limitate circostanze non derivato) quale compensazione, parziale o totale, delle fluttuazioni del *fair value* o nei flussi finanziari di un elemento coperto, cioè di una attività, di una passività, un impegno irrevocabile od un'operazione futura prevista esposta al rischio di fluttuazioni nel valore o nei flussi finanziari futuri.
- ❑ Alle informazioni integrative che devono essere contenute nel bilancio.

IAS 40 – Investimenti in Immobili (In via di revisione)

Lo IAS 40 definisce il trattamento contabile degli investimenti in immobili effettuati da tutte le imprese e non solo da quelle in cui tale investimenti rappresentano l'attività principale.

Per investimenti in immobili, il principio intende immobili (terreni o costruzioni) posseduti dal proprietario o dal locatario in un'operazione di leasing finanziaria, al fine di realizzare rendite o plusvalenze patrimoniali.

L'applicazione del principio è esclusa, ad esempio, per gli immobili tenuti a scopo produttivo o per la prestazione di servizi (IAS 16 – *Immobili, Impianti, macchinari*) e per gli immobili tenuti per la vendita nell'ambito della gestione caratteristica dell'impresa (IAS 2 – *Rimanenze*).

Gli investimenti in immobili devono essere rilevati come attività nel bilancio di un'impresa quando:

- a) è probabile che vi siano futuri benefici economici connessi al bene stesso;
- b) è attendibile la determinazione del costo del bene.

La determinazione del valore di tali attività successivamente alla rilevazione iniziale può essere effettuata alternativamente attraverso:

- il metodo del *fair value*; gli investimenti in immobili sono misurati al loro valore di *fair value* mentre i cambiamenti di *fair value* sono rilevati nel conto economico dell'impresa;
- il criterio del costo (stessa metodologia prevista nello IAS 16 – *Immobili, Impianti, macchinari*) mediante il quale l'attività è iscritta al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate.

Un'impresa deve applicare il criterio contabile prescelto a tutti gli investimenti in immobili; l'eventuale cambiamento da un criterio a l'altro deve essere fatto solo se della modifica ne viene data adeguata informativa.

IAS 41 – Agricoltura

L'obiettivo dello IAS 41 è quello di definire il trattamento contabile, la presentazione del bilancio d'esercizio e l'informazione relativa alle attività agricole.

Un'impresa deve valutare le attività biologiche (animali e piante viventi) e i prodotti agricoli solo quando è probabile che vi siano futuri benefici economici e il valore del costo o del *fair value* può essere attendibilmente misurato.

Le attività biologiche devono essere rilevate inizialmente e in date successive al *fair value* meno la stima dei c.d. *point-of-sale costs*, che comprendono, ad esempio, commissioni a venditori e intermediari, imposte ad agenzie regolatrici, mentre non includono i costi di trasporto.

Anche i prodotti agricoli devono essere rilevati attraverso il criterio del *fair value* al netto dei *point-of-sale costs* al punto della raccolta.

Il Regolamento (CE) N. 175/2003 della COMMISSIONE del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13.10.2003 L.261 considera nell'allegato i seguenti Principi:

- IAS 1 - Presentazione del bilancio
 - IAS 2 - Rimanenze
 - IAS 7 - Rendiconto finanziario
 - IAS 8 - Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili
 - IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
 - IAS 11 - Commesse a lungo termine
 - IAS 12 - Imposte sul reddito
 - IAS 14 - Informativa di settore
 - IAS 15 - Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi
 - IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari
 - IAS 17 - Leasing
 - IAS 18 - Ricavi
 - IAS 19 - Benefici per i dipendenti
 - IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
 - IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
 - IAS 22 - Aggregazioni di imprese
 - IAS 23 - Oneri finanziari
 - IAS 24 - Informativa di bilancio sulle operazioni di parti correlate
 - IAS 26 - Fondi di previdenza
 - IAS 27 - bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate
 - IAS 28 - Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate
 - IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate
 - IAS 30 - Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari
 - IAS 31 - Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture
 - IAS 33 - Utile per azione
 - IAS 34 - Bilanci intermedi
 - IAS 35 - Attività destinate a cessare
 - IAS 36 - Riduzione durevole del valore delle attività
 - IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali
 - IAS 38 - Attività immateriali
 - IAS 40 - Investimenti immobiliari
 - IAS 41 - Agricoltura
-
- SIC - 1 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili
 - SIC - 2 Coerenza nell'applicazione dei principi contabili - capitalizzazione di oneri finanziari
 - SIC - 3 Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate
 - SIC - 6 Costi per la modifica del software esistente
 - SIC - 7 Introduzione dell'euro
 - SIC - 8 Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale (ora IRFS n.1
 - SIC - 9 Aggregazioni di imprese - Classificazione come acquisizione o unione di imprese
 - SIC - 10 Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività operative

- SIC - 11 Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta
- SIC - 12 Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo)
- SIC - 13 Imprese a controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
- SIC - 14 Immobili, impianti e macchinari - Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
- SIC - 15 Leasing operativo - Incentivi
- SIC - 18 Coerenza nell'applicazione dei Principi Contabili - Metodi alternativi
- SIC - 19 Moneta di conto - Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29
- SIC - 20 Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto - Rilevazione di perdite
- SIC - 21 Imposte sul reddito - Recupero di attività rivalutate non ammortizzabili
- SIC - 22 Aggregazioni di imprese - Rettifiche successive apportate al fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti
- SIC - 23 Immobili, impianti e macchinari - Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali
- SIC - 24 Utile per azione - Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni
- SIC - 25 Imposte sul reddito - Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti
- SIC - 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
- SIC - 28 Aggregazioni di imprese - "Data dello scambio" e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
- SIC - 29 Informazioni integrative - Accordi per servizi in concessione
- SIC - 30 Moneta di conto - Conversione della moneta di valutazione alla moneta di presentazione
- SIC - 31 Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
- SIC - 32 Attività immateriali - Costi connessi a siti web
- SIC - 33 Consolidamento e metodo del patrimonio netto - Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

I principi contabili del CNCD

| <i>Tabella di sintesi Principi in vigore (dopo recepimento IV Direttiva Cee)</i> | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 11. Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati | settembre 1993 | <i>Aggiornamento</i> Documento 1 |
| 12. Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi | gennaio 1994 | Documento 2 e 2 bis |
| 1. Serie interpretazioni- Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili | maggio 1998 | |
| 13. Le rimanenze di magazzino | gennaio 1994 | Documento 3 |
| 14. Disponibilità liquide | novembre 1994 | Documento 5 |
| 15. I crediti | gennaio 1996 | Documento 6 |
| 16. Le immobilizzazioni materiali | marzo 1996 | Documento 4 |
| 17. Il Bilancio consolidato | marzo 1996 | Doc. 8 (parte) |
| 18. Ratei e risconti | aprile 1996 | |
| 19. I Fondi rischi ed oneri - il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti | luglio 1996 | Documento 7 |
| 20. Titoli e partecipazioni | settembre 1996 | Doc. 8 (parte) |
| 21. Il metodo del patrimonio netto | dicembre 1996 | Doc. 8 (parte) |
| 22. I conti d'ordine | luglio 1997 | |
| 23. Lavori in corso su ordinazione | luglio 1997 | Documento 10 |
| 24. Le immobilizzazioni immateriali | marzo 1999 | |
| 25. Il trattamento contabile delle imposte sul reddito | marzo 1999 | |
| 26. Operazioni e partite in moneta estera | maggio 1999 | Documento 9 |
| 27. Introduzione all'euro quale moneta di conto | maggio 1999 | |
| 28. Il patrimonio netto | ottobre 2000 | |
| 29. Variazione delle valutazioni | febbraio 2001 | |
| 30. I bilanci intermedi | gennaio 2002 | |